

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

SOCIETÀ DI COMODO – IL CREDITO IVA RICEVUTO ERRONAMENTE A RIMBORSO PUO' ESSERE RIGENERATO CON IL VERSAMENTO E L'INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 10 DEL 18 GENNAIO 2024)

In base alla disciplina delle società non operative (Legge 724/1994 – art. 30), il mancato superamento del “test di operatività” comporta, ai fini IVA, l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che, dunque, non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione “orizzontale” ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs241/1997, né ceduta a terzi. Il mancato superamento del test di operatività per tre esercizi consecutivi comporta, inoltre, la perdita definitiva del credito IVA, che non potrà essere riportata a nuovo a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 10/2024, conferma la possibilità di ripristinare il credito IVA di un periodo non operativo erroneamente ricevuto a rimborso se, nel triennio, la società, per effetto delle clausole di esclusione, risulta operativa e se l'importo del credito IVA ricevuto a rimborso è stato riversato dalla società stessa. Nel rigo VI 40 della dichiarazione, la società dovrà indicare il credito IVA riversato (solo le imposte, al netto di sanzioni ed interessi) ed il credito si considera formato nell'anno della dichiarazione.

ENTRATO IN VIGORE IL 13 GENNAIO IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI CHE ANTICIPA IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI (D.LGS 1/2024 – G.U. N.9 DEL 12 GENNAIO 2024)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto semplificazioni degli adempimenti, che è entrato in vigore il 13 gennaio 2024. Il Decreto prevede che, a partire dal 2024 – quindi già dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2023 – il termine di presentazione del modello redditi ed IRAP sarà il 30 settembre, mentre, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il termine viene spostato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. L'articolo 8 dello stesso decreto modifica anche la scadenza dei versamenti rateali delle imposte. Viene unificato il termine di versamento delle imposte al 16 di ciascun mese per i contribuenti che optano per il versamento rateale delle imposte, anche se non hanno una posizione IVA.

SE IL DEBITO IVA E' INFERIORE A 100 EURO PUO' ESSERE RIMANDATO ALLA LIQUIDAZIONE SUCCESSIVA (D.LGS 1/2024 – G.U. N.9 DEL 12 GENNAIO 2024)

L'articolo 9 del D.lgs 1/2024 ha modificato la soglia entro la quale è possibile rimandare il versamento IVA alla liquidazione periodica successiva, passando da 25,82 a 100 euro. A partire dal 2024, per le liquidazioni periodiche relative ai mesi da gennaio a novembre o dal primo al terzo trimestre, è possibile rinviare al periodo successivo e comunque, entro il pagamento del 16 dicembre l'importo dell'IVA a debito se inferiore a 100 Euro.

A DECORRERE AL MESE DI GENNAIO 2024 E' POSSIBILE RINVIARE ANCHE IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO SE INFERIORI A 100 EURO (D.LGS 1/2024 – G.U. N.9 DEL 12 GENNAIO 2024)

A partire dal mese di gennaio 2024, qualora l'importo del versamento delle ritenute d'acconto dovute dal sostituto siano inferiori a 100 euro, è possibile rinviare al mese successivo il versamento delle stesse. Il versamento andrà comunque eseguito entro il 16 dicembre del medesimo anno. Le ritenute interessate sono quelle di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, ovvero redditi da lavoro autonomo e altri redditi, redditi da provvigioni.

LA MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE NON COMPORTA LA DECADENZA DEL CREDITO (D.LGS 1/2024 – G.U. N.9 DEL 12 GENNAIO 2024)

L'articolo 13 del decreto semplificazioni ha previsto che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali non determina il mancato riconoscimento del credito stesso, a condizione che il bonus sia spettante. La norma opera per i crediti che dovevano essere indicati nel quadro Ru delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

DATI TESSERA SANITARIA CON CADENZA SEMESTRALE ANCHE NEL 2024 (D.LGS 1/2024 – G.U. N.9 DEL 12 GENNAIO 2024)

L'articolo 12 del decreto semplificazioni ha previsto l'invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria con cadenza semestrale.

CONTRADITTORIO IN DOGANA ENTRO 30 GIORNI (AGENZIA DELLE DOGANE CIRCOL. N. 2 DEL 17 GENNAIO 2024)

L'Agenzia delle Dogane, con propria circolare, ricorda che quanto disposto dal diritto dell'Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che siano adottati prima o dopo l'atto dell'Unione, e le autorità nazionali devono disapplicare le disposizioni nazionali finché è in vigore la norma imperativa dell'Unione. Fatta questa premessa, l'Agenzia delle Dogane, in deroga a quanto previsto dal nuovo Statuto dei contribuenti, dispone che i termini per il deposito di memorie ed osservazioni del contribuente ad un'attività di controllo delle Dogane sia di 30 giorni e non di 60.

INTERESSI AL 4,5% PER IL RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO DEL 16/1/2024 – G.U. 12 DEL 16/1/24)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispone al 4,5% il tasso di interesse da applicare nel primo semestre 2024 per la determinazione degli interessi di mora dovuti ai tardivi pagamenti commerciali.

MODIFICA CODICE AMMINISTRATIVO NAZIONALE PER I COMUNI DI SOVIZZO –DI UGGIATE CON RONAGO –DI SETTEVILLE –DI SANTA CATERINA D'ESTE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL. MINISTERIALE N. 3 -4 -5 -6 DEL 15 GENNAIO 2024)

Con quattro risoluzioni ministeriali, viene disposta la modifica del codice amministrativo nazionale dei Comuni di Sovizzo, Uggiate con Ronago, di Setteville e di Santa Caterina d'Este. I nuovi codici che avranno efficacia dal 22 gennaio 2024 sono: Comune di Sovizzo (prov. Di Vicenza) codice M436, Comune di Uggiate con Ronago (prov. Di Como) codice M435, Comune di Santa Caterina d'Este (prov. Di Padova) codice M438, Comune di Setteville (prov. Di Belluno) codice M437.

CAMBI VALUTE ESTERE MESE DI DICEMBRE 2023 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 9173 DEL 17 GENNAIO 2024)

E' stato accertato il cambio medio delle valute estere del mese di dicembre 2023. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il provvedimento con l'indicazione del cambio determinato da Banca D'Italia, sulla base delle quotazioni di mercato delle valute estere da utilizzare per la conversione in Euro delle poste in valuta estera così come richiamato nel TUIR.

MODELLO IVA 2024 – APPROVATO IL MODELLO E LE ISTRUZIONI (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVV. N. 8230 DEL 15 GENNAIO 2024)

E' stato approvato il modello IVA 2024 e relative istruzioni per la compilazione. Tra le novità si segnala: l'eliminazione de rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito del COVID-19, l'inserimento sia nel quadro VF (operazioni passive) sia in quello VE (operazione attive) del rigo per la compensazione IVA con l'aliquota del 7%, nel quadro VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l'eccedenza del credito risultante dall'ultima dichiarazione IVA di gruppo, nel quadro VO il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano attività oleo-turistica per comunicare la revoca dell'opzione al regime ordinario.

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 – APPROVATO IL MODELLO E LE ISTRUZIONI (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVV. N. 8253 DEL 15 GENNAIO 2024)

E' stato approvato il modello Certificazione Unica 2024 da trasmettere all'agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024, per attestare l'ammontare dei compensi erogati nel corso dell'anno 2023 per lavoro dipendente, dei redditi da lavoro autonomo, provvigioni ecc. Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai compensi 2023 nel corso dell'anno, dovrà sostituire il documento con il nuovo modello di Certificazione Unica 2024. Il modello Cu2024 potrà essere utilizzato anche per certificare redditi erogati nel 2024 fino all'approvazione di un nuovo modello di Cu.